

# **REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA'**

## **Art. 1 Istituzione e finalità**

1. E' istituita presso l'Amministrazione provinciale della Spezia la Commissione provinciale per la parità e pari opportunità tra donne e uomini.
2. In attuazione con i principi di parità sanciti dagli art. 3, 37 e 51 della Costituzione italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R n. 70 del 16 dicembre 1988, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per valorizzare le differenze di genere e favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale.
3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Unione Europea e della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e del Decreto legislativo n. 196/2000, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

## **Art. 2 Funzioni**

1. La Commissione è un organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta provinciali.
2. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli Enti locali del territorio provinciale.

## **Art.3 Competenze**

1. Scopo principale della Commissione è quello di realizzare un'azione trasversale e congiunta in tutti i settori dell'Amministrazione provinciale, per affermare concretamente in ogni intervento di governo una cultura di effettiva parità e pari opportunità.
2. La Commissione promuove e attua ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio provinciale.
3. Promuove iniziative di diffusione dei risultati di tali ricerche attraverso incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni e di informazione circa le garanzie legislative esistenti.
4. Opera in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.
5. Sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente e per educare le nuove generazioni alla valorizzazione delle differenze di genere.
6. Attraverso gli uffici della provincia promuove iniziative per favorire la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere, sia nel campo del saper fare.
7. Crea una rete di collaborazione con l'associazionismo femminile a livello locale, nazionale e internazionale allo scopo di promuovere scambi di esperienze e di proposte.

8. Elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'amministrazione provinciale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali.
9. La commissione può esprimere pareri sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, nonché sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sul tema delle pari opportunità. Fornisce inoltre indicazioni per la redazione sia dei documenti programmatici che dei piani relativi ai singoli settori.
10. Può proporre il riesame di atti deliberativi del Consiglio se contrari alle pari opportunità.
11. Promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale.
12. Collabora con il Comitato d'Ente pari opportunità allo scopo di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia.
13. Sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
14. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte.

#### **Art.4**

#### **Ufficio pari opportunità**

1. E' istituito all'interno dell'Ente un Ufficio pari opportunità con funzione di coordinamento tra gli organismi addetti alle pari opportunità nell'Amministrazione provinciale e di supporto alle loro attività
2. Tra le altre funzioni l'Ufficio provvede al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile.
3. Favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche condotte dalla Commissione.

#### **Art.5**

#### **Composizione**

1. La Commissione è così composta:
  - un Presidente rappresentato dall'Assessore alle Pari Opportunità;
  - le 2 Consigliere di parità provinciali;
  - la Presidente della Consulta femminile provinciale;
  - una rappresentante del Comitato per l'imprenditoria femminile;
  - 2 rappresentanti scelti dalle Segreterie delle principali OO.SS, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
  - 2 Consigliere provinciali rappresentanti rispettivamente la minoranza e la maggioranza;
  - 4 rappresentanti scelti tra le elette delle principali zone in cui è suddiviso il territorio provinciale, nello specifico: Riviera, Vara, Magra, Golfo;
  - 1 membro rappresentante del Comitato per gli immigrati;
  - 4 membri che abbiano maturato esperienza sul versante della parità e delle pari opportunità, nel campo politico, giuridico, scientifico, sociologico, sanitario, del lavoro, della formazione professionale, della scuola e dell'ambiente.
2. Ad eccezione del Presidente, delle Consigliere di parità e della Presidente della Consulta femminile che sono membri effettivi, gli altri componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio provinciale attraverso la valutazione dei curriculum presentati in seguito all'avviso pubblico indetto dall'Amministrazione.

3. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino a nuova nomina della stessa.

**Art.6**  
**Funzionamento**

1. La commissione si riunisce presso la sede della Provincia, sulla base di convocazione scritta con frequenza media mensile; per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente deve essere considerato doppio.
2. Qualora un membro della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto e viene sostituito attingendo alle autocandidature presentate al momento del rinnovo.
3. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.
4. Su delega della Presidente i componenti possono partecipare a convegni, seminari, incontri, i cui costi gravano sulle disponibilità finanziarie previste annualmente per la Commissione.

**Art.7**  
**Finanziamento**

1. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, l'Amministrazione provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto tra le spese di Bilancio di competenza provinciale.